

Verbale di verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. n.50/2016 e proposta di aggiudicazione.

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera c) Ordinanza Speciale n. 22/2021 e dell'art. 63 D.Lgs n.50/2016 per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi all'intervento di adeguamento sismico dell'edificio "Sede della Prefettura di Teramo" – CIG: 9116228554, CUP: E49F18001040001.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con Determinazione a contrarre n. 13 del 23/02/2022 si è stabilito:

- di avviare la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei Servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'intervento di adeguamento sismico dell'edificio "sede della Prefettura di Teramo", per un importo a base di gara pari a € 519.017,94 (euro cinquecentodiciannovemiladiciassette/94) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
- di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, da aggiudicare sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi delle deroghe disposte dall'art. 5 comma 1 lettera c) e dall'art. 5 comma 2 dell'Ordinanza Speciale n. 22/2021;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 15 del 15/03/2022 con la quale il Responsabile unico del procedimento, in ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 18 della lettera d'invito/disciplinare di gara, ha ritenuto di avvalersi della facoltà di nominare il Seggio di Gara per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di affidamento in oggetto, individuandone i componenti;

VISTI i verbali redatti dal seggio di gara nel corso delle sedute pubbliche, come di seguito riepilogati:

- verbale n. 1 del 16/03/2022;
- verbale n. 2 del 21/03/2022;
- verbale n. 3 del 30/03/2022;

DATO ATTO che:

- come da verbale n. 3 del 30/03/2022, a seguito di apertura delle offerte economiche, le offerte presentate dai due operatori economici collocatisi nelle prime due posizioni della graduatoria
 - ✓ S.P.M. srl che ha offerto un ribasso pari a 51,832%
 - ✓ Società Italiana Servizi srl che ha offerto un ribasso pari a 60,00%sono risultate superiori alla soglia di anomalia, pari a 45,486%, come determinata ai sensi dell'art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016;
- è stato pertanto disposto di procedere alla valutazione della congruità delle suddette offerte, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATA la nota prot. Unico RA n. 0125590/22 del 30/03/2022 di avvio del procedimento per la verifica di congruità dell'offerta presentata, ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, con la quale è stato chiesto ai

due operatori economici sopra elencati di fornire idonee giustificazioni, assegnando allo scopo un termine perentorio di quindici giorni;

CONSIDERATO che:

- l'operatore economico S.P.M. srl ha trasmesso la documentazione giustificativa richiesta e finalizzata a dimostrare la congruità della propria offerta a mezzo PEC, acquisita al prot. Unico RA n. 0147409/22 del 13/04/2022;
- l'operatore economico Società Italiana Servizi srl ha trasmesso la documentazione giustificativa richiesta e finalizzata a dimostrare la congruità della propria offerta a mezzo PEC, acquisita al prot. Unico RA n. 0148237/22 del 14/04/2022;

DATO ATTO che, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala:

- la verifica di congruità ha lo scopo di appurare l'attendibilità di un'offerta sotto il profilo dell'idoneità della stessa ad assicurare, a dispetto del suo carattere anormalmente basso, prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla commessa pubblica;
- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- il D.Lgs. n. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo;

VISTA la documentazione trasmessa, entro i termini, dall'operatore economico Società Italiana Servizi srl che, a seguito di valutazione e analisi da parte dello scrivente RUP, si ritiene chiara ed esaustiva ai fini della giustificazione dell'offerta economica presentata.

DICHIARA

Concluso il procedimento di verifica della congruità dell'offerta esprimendo parere positivo in merito all'offerta presentata dall'operatore economico primo classificato Società Italiana Servizi srl – P.IVA 02107490696, ritenendo la stessa non anomala, congrua e valida.

Sulla base di quanto sopra esposto propone l'aggiudicazione del contratto di appalto per i Servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'intervento di adeguamento sismico dell'edificio "sede della Prefettura di Teramo" all'operatore economico Società Italiana Servizi srl – P.IVA 02107490696, risultato primo classificato con un ribasso pari a 60,00%.

Teramo, 26 aprile 2022

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)